

per l'infanzia e l'adolescenza"), provenivano dallo stanziamento complessivamente assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali. La legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) ha, invece, stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 285 del 1997 (cosiddette "città riservatarie"), sia determinata annualmente dalla legge finanziaria. In questo modo si è previsto uno stanziamento autonomo rispetto alle annualità precedenti allorché tali risorse erano considerate nell'ambito dello stanziamento assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali ed erano ripartite tra i Comuni con il decreto annuale di riparto di tale Fondo. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano invece a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Di conseguenza, dal 2008 il suddetto Fondo non è più inserito nel riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali ed è dotato di un decreto di riparto ad hoc. Nell'anno 2009, le risorse assegnate al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ripartite tra i comuni riservatari ammontano a complessivi € 43.892.000, restando sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - (anni 2007, 2008, 2009)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2007 (*)	2008	2009
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	44.466.940	43.905.000	43.892.000

(*) Somme provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ("Somme destinate ai Comuni").

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.4.4 – Fondo Nazionale per le non autosufficienze

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 ed è finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Con questa misura si intende assicurare omogeneità agli interventi finora realizzati dalle regioni in favore delle persone in condizioni di limitata autonomia, attraverso la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che assicuri la piena integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.

Per il 2009, al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati 400 milioni di euro (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 1264), di cui 399 milioni di euro da ripartire alle regioni e alle province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di specifici indicatori socio-economici e un milione di euro finalizzati al monitoraggio degli impieghi e delle prestazioni realizzate e alla costruzione di un Sistema informativo nazionale.

Rispetto al 2008, quando la dotazione del Fondo era stata di 300 milioni di euro, si è registrato un considerevole aumento.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - (anni 2007, 2008, 2009)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2007	2008	2009
Fondi destinati alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano	99.000.000	299.000.000	399.000.000
Fondi destinati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE	100.000.000	300.000.000	400.000.000

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Va specificato che le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte degli enti regionali e locali. Infine, le risorse riservate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono finalizzate al monitoraggio degli impieghi e delle prestazioni realizzate, e dunque alla verifica di un corretto perseguimento delle finalità proprie del Fondo.

6.4.5 – Pensioni ed assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari residenti in Italia ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Tali limiti di redditi, per l'anno 2009, sono pari a 5.312,58 euro e a 10.625,16 euro nel caso di persone coniugate. Dal 1° gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua a essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995 (art. 3, comma 6 legge 8.8.1995 n. 335).

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini Irpef e dunque non sono soggetti a tassazione, inoltre per questi trasferimenti non è prevista reversibilità.

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

L'importo della pensione e dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente, per l'anno 2009 l'importo base mensile della pensione è pari a 336,79, quello dell'assegno a 408,66 euro.

A ciò si aggiunge una maggiorazione fino ai 69 anni di 12,92 euro mensili per un totale di 421,58 euro mensili; a partire dai 70 anni di 182,54 euro per l'assegno e di 257,41 euro per la pensione, per un importo complessivo mensile di 594,64 euro.

Il numero delle pensioni sociali al 1° gennaio 2009 era pari a 819.178, per un importo complessivo annuo di 3.757 milioni di euro.

La distribuzione regionale riportata in tabella (cfr. P.S.18) evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e degli assegni sociali nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, sia rispetto alla popolazione totale che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Complessivamente, tale distribuzione è coerente con l'andamento del fenomeno della povertà che è notoriamente

concentrato nelle regioni del Mezzogiorno. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si registra in Liguria dove si rilevano 5,10 pensioni ogni 100 abitanti con 65 anni e più, a fronte di un valore medio della ripartizione pari a 3,83. Valori superiori alla media della ripartizione si registrano anche per il Friuli-Venezia Giulia (4,24) e il Veneto (3,97). Tra le regioni del Centro, il Lazio presenta il numero più alto di pensioni in rapporto alla popolazione con 65 anni e più (8,54 contro il valore medio della ripartizione pari a 6,62). Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, il numero più elevato di prestazioni in rapporto alla popolazione anziana si registra in Campania e in Sicilia (rispettivamente, 12,88 e 14,23 contro il valore medio della ripartizione pari a 11,47).

Tabella PS. 18. – PENSIONI ED ASSEGNI SOCIALI - PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2009

REGIONI	Pensioni ed assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 ab. con 65 anni e più	Pensioni per 100 abitanti
NORD	223.052	1.088,24	3,83	0,81
Piemonte	34.152	172,28	3,39	0,77
Valle d'Aosta	987	4,34	3,75	0,78
Liguria	22.044	110,09	5,10	1,36
Lombardia	76.371	376,11	3,93	0,78
Trentino-Alto Adige	6.589	30,75	3,52	0,65
Friuli-Venezia Giulia	12.105	56,78	4,24	0,98
Veneto	38.151	182,12	3,97	0,78
Emilia-Romagna	32.653	155,75	3,35	0,75
CENTRO	167.260	810,34	6,62	1,42
Toscana	42.821	198,43	4,96	1,15
Lazio	94.499	479,13	8,54	1,68
Umbria	13.239	58,21	6,40	1,48
Marche	16.701	74,56	4,74	1,06
SUD e ISOLE	428.866	1.981,11	11,47	2,06
Abruzzo	24.222	109,44	8,55	1,81
Molise	4.297	19,50	6,13	1,34
Campania	118.874	589,04	12,88	2,04
Basilicata	9.132	40,36	7,69	1,55
Puglia	71.051	323,00	9,66	1,74
Calabria	39.934	184,88	10,67	1,99
Sicilia	131.240	586,59	14,23	2,61
Sardegna	30.116	128,26	9,63	1,80
TOTALE	819.178	3.879,69	6,78	1,36

N.B. Importi in milioni di euro.

Fonte: Banche dati statistiche INPS

6.4.6 - Invalidità civile

L'istituto dell'invalidità civile garantisce quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'art. 38 “*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*”.

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità civile sono sottoposti alla prova dei mezzi.

Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la legge 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (l. 66/1962 e l. 381/1970). A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: la *pensione di inabilità* e l'*assegno sociale*. Queste leggi costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili.

In seguito viene istituita l'*indennità di accompagnamento*⁽⁶⁾ (l. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso sia stata accertata una inabilità al 100%, ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti, nel 1992 viene varata la legge n. 104 “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”. Nonostante i numerosi interventi normativi la materia necessita ancora di un riordino complessivo, in particolare per quanto riguarda la definizione degli interventi, le modalità di accertamento e di verifica. Il diritto alle provvidenze per invalidità civile è riconosciuto ai cittadini italiani, o comunitari con residenza in Italia o extracomunitari titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico-economici prescritti.

Considerando i trattamenti erogati al 1° gennaio 2009 (vedi Tabelle PS.19-20), si evidenzia in rapporto alla popolazione residente un numero relativamente maggiore di prestazioni in tutte le regioni del Sud (in particolare Sardegna, Calabria, Campania, e Abruzzo) rispetto alle regioni del Centro-Nord. Tuttavia tra le regioni del Centro, in Umbria si rileva, sempre in rapporto alla popolazione residente, il numero più elevato di prestazioni con 6,52 prestazioni ogni 100 abitanti a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,39 e di un valore medio della ripartizione pari a 4,58. Analogamente nelle regioni del Nord, la Liguria presenta un valore pari a 4,83 contro il 3,47 calcolato sulla media delle regioni settentrionali.

⁽⁶⁾ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra.

Tabella PS. 19. — TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE (PENSIONE ED INVALIDITÀ AL 1° GENNAIO 2009)

REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non udenti		TOTALE		
	Numero	Importo annuo (*)	Numero	Importo annuo (*)	Numero	Importo annuo (*)	Numero	Importo annuo (*)	Pensioni per 100 abitanti
NORD	848.219	4.249,73	82.383	366,07	20.026	58,00	950.628	4.673,80	3,47
Piemonte	135.654	676,32	16.121	67,78	3.430	9,87	155.205	753,97	3,50
Valle d' Aosta (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	70.128	349,51	6.660	28,61	1.227	3,57	78.015	381,69	4,83
Lombardia	295.822	1.472,53	26.253	118,78	7.635	22,07	329.710	1.613,38	3,38
Trentino-Alto Adige (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	46.358	236,13	4.130	17,87	1.019	2,99	51.507	256,99	4,18
Veneto	150.390	753,69	15.120	68,76	3.578	10,41	169.088	832,87	3,50
Emilia-Romagna	149.867	761,57	14.099	64,27	3.137	9,08	167.103	834,93	3,85
CENTRO	485.097	2.402,74	45.220	192,49	9.827	28,49	540.144	2.623,72	4,58
Toscana	137.641	696,19	14.794	65,30	2.810	8,21	155.245	769,71	4,19
Lazio	227.364	1.096,52	19.327	82,98	4.829	13,94	251.520	1.193,44	4,47
Umbria	53.229	274,36	4.366	17,70	747	2,19	58.342	294,25	6,52
Marche	66.863	335,67	6.733	26,51	1.441	4,14	75.037	366,33	4,78
SUD E ISOLE	1.022.783	4.854,60	97.375	435,82	26.464	78,54	1.146.622	5.368,96	5,50
Abruzzo	62.892	305,88	8.380	35,83	1.462	4,28	72.734	345,99	5,45
Molise	13.060	62,78	1.889	7,79	392	1,16	15.341	71,73	4,78
Campania	303.395	1.436,51	18.868	89,01	5.856	17,36	328.119	1.542,88	5,64
Basilicata	25.123	118,87	3.083	12,47	951	2,80	29.157	134,15	4,94
Puglia	189.244	897,78	17.397	78,01	4.859	14,45	211.500	990,24	5,18
Calabria	114.670	554,25	9.928	44,01	3.022	9,01	127.620	607,27	6,35
Sicilia	216.391	1.017,86	28.501	126,73	8.421	25,03	253.313	1.169,62	5,03
Sardegna	98.008	460,65	9.329	41,98	1.501	4,45	108.838	507,08	6,51
TOTALE	2.356.099	11.507,10	224.978	994,40	56.317	165,04	2.637.394	12.666,54	4,39

N.B. Importi in milioni di euro.

(*) Gli importi sono comprensivi dell'eventuale assegno di accompagnamento.

(**) Prestazioni gestite direttamente dalla regione.

Fonte: Banche dati statistiche INPS

Tabella PS. 20. – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI AL 1° GENNAIO 2009

REGIONI (*)	Pensione		Indennità		TOTALE prestazioni		
	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Pensioni per 100 abitanti
Piemonte	42.442	254,32	112.763	418,61	155.205	373,69	3,50
Liguria	22.030	254,47	55.985	424,31	78.015	376,35	4,83
Lombardia	91.005	258,34	238.705	421,43	329.710	376,41	3,38
Friuli-Venezia Giulia	12.178	258,11	39.329	422,72	51.507	383,80	4,18
Veneto	46.119	259,37	122.969	423,72	169.088	378,90	3,50
Emilia-Romagna	39.930	258,07	127.173	423,99	167.103	384,34	3,85
Toscana	39.917	258,58	115.328	423,89	155.245	381,39	4,19
Lazio	80.921	247,69	170.599	420,63	251.520	364,99	4,47
Umbria	13.186	257,84	45.156	425,97	58.342	387,97	6,52
Marche	19.226	252,83	55.811	417,81	75.037	375,54	4,78
Abruzzo	23.062	255,43	49.672	417,21	72.734	365,92	5,45
Molise	5.379	261,61	9.962	412,59	15.341	359,65	4,78
Campania	124.354	262,35	203.765	422,34	328.119	361,71	5,64
Basilicata	10.600	254,66	18.557	410,60	29.157	353,91	4,94
Puglia	79.491	261,19	132.009	419,74	211.500	360,15	5,18
Calabria	43.086	256,00	84.534	422,12	127.620	366,03	6,35
Sicilia	98.049	262,22	155.264	413,87	253.313	355,18	5,03
Sardegna	41.591	258,13	67.247	420,39	108.838	358,39	6,51
TOTALE	832.566	258,01	1.804.828	420,84	2.637.394	369,44	4,39

(*) Le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige gestiscono direttamente le prestazioni agli invalidi civili.

Fonte: Banche dati statistiche INPS

6.5 – TRATTAMENTI INFORTUNI

L'attività svolta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di coordinamento ed applicazione della normativa relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel corso dell'anno 2009, si è concretizzata con l'adozione di provvedimenti sia dal lato delle uscite (prestazioni) che delle entrate (premi).

Ai sensi dell'art.1 commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Decreto interministeriale 27 marzo 2009 concernente “riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 119 del 25 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 20, c. 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

Decreto 25 giugno 2009, concernente “rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2009”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 195 del 24 agosto 2009. Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2007 e il 2008 registrata dall'ISTAT e risultata pari a 3,23%. Il nuovo importo è fissato nella misura di € 233,76.

Ai sensi dell'art. 10, c. 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

Decreto 11 dicembre 2009 concernente aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 65 del 19 marzo 2010.

Ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2008, n. 38:

Decreto ministeriale 23 febbraio 2009 concernente “determinazione della retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite INAIL a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, anno 2008”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 120 del 26 maggio 2009;

Decreto ministeriale 12 giugno 2009, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° luglio 2009”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 185 dell'11 agosto 2009;

Decreto ministeriale 12 giugno 2009, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo a decorrere dal 1° luglio 2009”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 185 dell'11 agosto 2009;

Decreto ministeriale 12 giugno 2009, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali con decorrenza 1° luglio 2009 per i medici radiologi”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 185 dell'11 agosto 2009;

Decreto ministeriale 5 ottobre 2009 concernente “determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, dall'anno 2006 al 2009”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 14 del 19 gennaio 2010.

Ai sensi dell'art.13, c. 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2008, n. 38:

Decreto 21 aprile 2009 concernente “determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007, 2008”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 185 dell'11 agosto 2009.

Ai sensi dell'art. 1, c. 23 della legge 24 dicembre 2007, n. 247:

Decreto interministeriale 27 marzo 2009 concernente “determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 120 del 26 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 29, c. 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 27.02.2009, n. 14:

Decreto ministeriale 30 marzo 2009 concernente “riduzione dei tassi medi di tariffa per l’autotrasporto in conto di terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e terziario”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 161 del 14 luglio 2009;

Decreto ministeriale 25 giugno 2009 concernente “riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci, voci di tariffa 9121 e 9123”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 235 del 9 ottobre 2009.

Ai sensi dell'art. 10 decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 29.02.1988, n. 48:

Decreto ministeriale 29 luglio 2009 concernente “approvazione della delibera n. 41/09 del 10 giugno del Commissario Straordinario dell’IPSEMA, con la quale è stato adottato lo schema di regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 265 del 13 novembre 2009.

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

Il decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” all’art. 6, c. 9-bis, prevede la proroga al 30 giugno 2010 della presentazione all’INAIL del curriculum professionale del lavoratore interessato ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto, di cui all’art. 2, c. 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2008, unitamente alla interpretazione autentica dell’art. 1, c. 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di atti di indirizzo ministeriale attestanti l’esposizione all’amianto protratta fino al 1992.

6.6. – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Si riportano, di seguito, i principali provvedimenti legislativi che, nel corso del 2009, hanno avuto maggiori riflessi in materia di incentivi alle imprese.

È stato emanato il D.M. 17 dicembre 2009, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2010), attuativo dei commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge 24.12.2007, n. 247, concernente gli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, relativo all’anno 2009.

La legge 28.01.2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, all’art. 19-ter dispone la proroga fino al 31 dicembre 2013, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, del contributo, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 28.03.1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Inoltre, l’art. 32, c. 5, modifica l’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di riscossione dei crediti contributivi o tributari.

L’art. 2, c. 2, della legge 22.12.2008, n. 203 (Finanziaria 2009), prevede l’estensione, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, degli sgravi contributivi di cui agli artt. 4 e 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L’art. 8-octies, c. 1, della legge 09.04.2009, n. 33, proroga per l’anno 2009 gli sgravi contributivi previsti per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.

Sempre in materia di agevolazioni, l’art. 3, c. 2 della legge 22.12.2008, n. 201, di conversione del decreto legge 23.10.2008, n. 162, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”, stabilisce che il versamento, in maniera agevolata, delle rate dei contributi sospesi nelle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, si effettua, a decorrere dal 16 giugno 2009, entro il 16 di ciascun mese.

In materia di agevolazioni per le regioni colpite da eventi calamitosi, il decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, all’art. 1, c. 10, prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il sisma della regione Abruzzo, da adottarsi con i provvedimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77.

Si segnalano, inoltre, i seguenti decreti e ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– il **D.P.C.M. del 06.04.2009** dichiara, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

– l’**O.P.C.M. n. 3754 del 09.04.2009** sospende per il periodo 6 aprile 2009-30 novembre 2009 i versamenti previdenziali ed assistenziali, dovuti dai seguenti soggetti:

- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc).

Il recupero dei contributi sospesi avverrà, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così come ulteriormente modificato dall’art. 2, c. 198, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010), mediante 60 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2010;

– il **D.P.C.M. 03.07.2009** dichiara lo stato di emergenza relativo all’esplosione e all’incendio avvenuti in data 29.06.2009 nella stazione di Viareggio in provincia di Lucca;

Tabella PS. 23. — ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI.
(Situazione al 1° gennaio 2010)

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	OPERAI	IMPIEGATI
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	32,08	29,86
- Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art.22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
Assicurazione disoccupazione (b)	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (c. 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82) (c)	0,20	0,20
Cassa assegni familiari (legge 845/78) (d)	0,68	0,68
Cassa integrazione guadagni	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art.9 legge 407/90) (e)	0,60	0,60
Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (f)	-	-
Assicurazione malattia	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (g)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,49	9,49
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	9,19	9,19
Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (e)	0,30	0,30
TOTALE	41,57	39,35

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) In materia di TFR notevoli modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari e dall'art. 1, commi 755-756 e 757 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (FIN. 2007).

(d) Dall'1/1/2006 il contributo, già ridotto ad 1,68%, ai sensi dell'art. 120 della legge 388/2000 (FIN. 2001) si riduce ulteriormente di un punto percentuale, passando allo 0,68%, ai sensi dell'art. 1, c. 361, della legge 23/12/2005, n.266 (FIN: 2006).

(e) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(f) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(g) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002)

Tabella PS. 24. – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2010
(importi in euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	ARTIGIANI	COMMERCANTI	COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>				
- Contributo base (legge 233/90)	20,00% (a) (b)	20,09% (a) (b)	20,30% (c) (d)	17,30% (c) (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	—	—	0,60 (giornaliero)	—
<i>Assicurazione malattia e maternità</i>				
- Tutela maternità (L.546/87) (e)	7,44 (annuo)	7,44 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)

(a) Nel 2010 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 14.334,00 a euro 42.364,00. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2010 in euro 70.607,00, l'aliquota sale al 21,00% per gli artigiani ed al 21,09% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) Aliquota elevata al 20%, a decorrere dall'1.1.2008, dall'art.1, c.768, della L.27.12.2006, n. 296 (Fin.2007). L'art 72 della L. n. 448/01 (Fin.2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 (indennizzo per cessata attività), di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 207/96. Detto contributo, già prorogato al 31.12.2009 dal c. 272 della legge 30.12.2004, n.311 (Fin.2005) è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2013 dall'art. 19-ter, c. 2, del d.l. n.185 del 2008, convertito dalla legge 28.01.2009, n.2.

(c) Tali aliquote, aumentate annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3 c. 3, D.Lgs. 146/97), hanno raggiunto tale limite con la contribuzione relativa all'anno 2003.

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal D.Lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente al 17,80% ed al 12,80%.

(e) Contributo così determinato dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, c. 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

(a) Nel 2010 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 14.334,00 a euro 42.364,00. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2010 in euro 70.607,00, l'aliquota sale al 21,00% per gli artigiani ed al 21,09% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) Aliquota elevata al 20%, a decorrere dall'1.1.2008, dall'art.1, c.768, della L.27.12.2006, n. 296 (Fin.2007). L'art 72 della L. n. 448/01 (Fin.2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 (indennizzo per cessata attività), di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 207/96. Detto contributo, già prorogato al 31.12.2009 dal c. 272 della legge 30.12.2004, n.311 (Fin.2005) è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2013 dall'art. 19-ter, c. 2, del d.l. n.185 del 2008, convertito dalla legge 28.01.2009, n.2.

(c) Tali aliquote, aumentate annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3, c. 3, D.Lgs. 146/97), hanno raggiunto tale limite con la contribuzione relativa all'anno 2003.

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal D.Lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,80% ed al 12,80%.

(e) Contributo così determinato dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, c. 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

– il D.P.C.M. 02.10.2009 dichiara, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eventi franosi avvenuti l'1.10.2009 nel territorio della provincia di Messina;

– l'O.P.C.M. n. 3825 del 10.10.2009 sospende dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli stessi soggetti di cui all'ordinanza relativa alla regione Abruzzo. Il recupero dei contributi sospesi avverrà dal mese di luglio 2010, mediante 48 rate mensili, senza applicazione di oneri accessori;

– l'O.P.C.M. n. 3834 del 22.12.2009 sospende dal 29.06.2009 all'1.07.2010 i versamenti previdenziali ed assistenziali dovuti dagli stessi soggetti di cui all'ordinanza relativa alla regione Abruzzo. Il recupero dei contributi sospesi avverrà mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010, senza applicazione di oneri accessori;

– il D.M. 27.07.2009, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (pubblicato nella G.U. n. 251 del 28 ottobre 2009), attuativo dell'art. 8, c. 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, determina la percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;

– il D.M. 04.08.2009, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (pubblicato nella G.U. n. 251 del 28 ottobre 2009), attuativo dell'art.32, c. 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, disciplina le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte

degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi;

– il **D.M. 1.12.2009** (pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), determina il minimale di retribuzione ai fini dell'esonero contributivo previsto dall'art. 2, c. 562, lett. d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, c. 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono fruire i soggetti ivi individuati, per il periodo, alle condizioni e secondo le modalità specificati dalla medesima disposizione (Zone Franche Urbane).

Si riportano, di seguito, le tabelle relative alle aliquote contributive vigenti al 1° gennaio 2010 per le imprese industriali in senso stretto con più di 50 dipendenti e per i lavoratori autonomi.

6.7 – IL CONCORSO DELLO STATO (n.d.)

6.8 – INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Nei confronti degli enti previdenziali pubblici continua a trovare applicazione l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", che prevede che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, sono tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione.

I piani di impiego debbono essere presentati – entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio cui si riferiscono – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle altre Amministrazioni vigilanti.

Ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.P.R. 9/11/1998, n. 439, le delibere di approvazione dei piani di impiego diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso, il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

Preliminarmente, si rappresenta il quadro normativo di riferimento in materia di piani di impiego dei fondi disponibili degli enti previdenziali pubblici con riferimento all'esercizio finanziario 2009:

– La **legge 24 dicembre 2007, n. 244**, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, n. 300 (Supplemento Ordinario 28 dicembre 2007, n. 285), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", all'art. 2, commi 488-492 [Investimenti immobiliari e previdenza], stabilisce:

488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione econo-

mico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

— La **legge 27 febbraio 2009, n. 14**, pubblicata sulla G.U. 28 febbraio 2009, n. 49 (Supplemento Ordinario, n. 28), recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, all'art. 43 bis. [Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici], dispone che:

1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, ... effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, ... effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.

2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione....

8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti

relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma.

9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.

– Il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (pubblicata sulla G.U. 28 aprile 2009, n. 97), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.06.2009, n. 77 (G.U. 27.06.2009, n. 147, S.O. n. 99), all'art. 14, del CAPO V “Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria”, tra l'altro, dispone che, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati interessati al sisma.

– L'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009 (Ordinanza n. 3820), vista la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all'art. 14, c. 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, all'art. 6, stabilisce:

Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando - in modo da garantirne la redditività - il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

Nell'ambito del contesto sopra descritto, risultano, con riferimento all'esercizio finanziario 2009, le seguenti delibere in materia di piano degli impieghi delle risorse disponibili:

– **ENPALS** (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo). Con la delibera del Commissario straordinario n. 28 del 16/11/2009, l'Ente destina l'importo di € 15.163.655,08 – pari al 7% di € 216.623.644,00 indicati nel bilancio di previsione 2009 come fondi disponibili – al Fondo Immobiliare Gamma gestito dalla FIMIT SGR, e stabilisce di impartire a tale Fondo le direttive necessarie affinché le risorse individuate siano destinate alle finalità di pubblico interesse di cui alla Ordinanza n. 3820.

Riguardo a tale provvedimento, le Amministrazioni vigilanti hanno precisato che l'importo di € 15.163.655,08, pari al 7% dei fondi disponibili per l'esercizio 2009, deve intendersi al lordo delle somme, quantificate in € 759.544,27, da erogare alla società SCIP S.r.l., in base alla ripartizione della differenza da coprire ai sensi del c. 8, art. 43-bis, della L. 14/2009, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 207/2008, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

– **INAIL** (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro). Con la delibera n. 285/2009, il Presidente-Commissario straordinario, vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in materia di "Limiti e modalità degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali", visto l'art. 6 della citata ordinanza n. 3820 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 723, U.P.B. n. 4 – Strumentale – del bilancio di previsione 2009 relativamente ai fondi disponibili per l'anno 2009, delibera di dare corso all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai fondi disponibili ex lege sul capitolo 723, U.P.B. n. 4 – Strumentale – del bilancio di previsione 2009, per l'importo complessivo di € 822.000.000.

Con riferimento, infine, agli enti previdenziali privati, gli stessi hanno provveduto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 509/1994, a deliberare i "criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo".

6.9 – CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

La legge 30 marzo 2001, n. 152, abrogando la precedente normativa di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato una nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tali istituti vengono così ad esercitare attività di assistenza, tutela ed informazione, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da ammi-

Tabella PS. 28. – CONTRIBUTO PUBBLICO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (importi in euro)

ISTITUTI DI PATRONATO	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	Somma attribuita	%	Somma attribuita	%	Somma attribuita	%	Anticipazione	%	Anticipazione	%	Anticipazione	%
ACLI - Patronato Ass. Cristiana Lavoratori Italiani	40.263.662	11,55	40.299.590	11,15	41.292.035	11,12	36.634.645	10,90	36.066.172	11,11	33.000.000	11,00
INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza	82.160.037	23,57	81.950.933	22,67	84.489.171	22,75	76.298.368	22,70	74.199.449	22,75	67.500.000	22,52
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale	61.307.537	17,59	61.736.080	17,08	62.619.507	16,86	56.465.514	16,80	55.137.076	16,90	51.000.000	17,00
ITAL - Istituto Tutela e Assistenza Lavoratori	26.815.079	7,69	28.390.428	7,85	29.850.290	8,04	26.889.293	8,00	26.144.017	8,00	24.000.000	8,00
EPACA - Ente di Patr. e Ass. Coltivatori Agricoli	26.566.499	7,62	27.924.182	7,73	27.878.344	7,51	26.049.002	7,75	24.596.057	7,50	22.200.000	7,40
ENASCO - Ente Naz. Ass. Commercialisti	14.720.378	4,22	15.852.377	4,39	15.775.570	4,25	14.452.995	4,30	13.778.889	4,20	13.500.000	4,50
INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini	16.641.291	4,77	17.298.102	4,79	16.906.376	4,55	15.965.517	4,75	14.953.290	4,55	13.500.000	4,50
EPASA - Ente Privato Attività Sociali ed Assistenziali	10.608.721	3,04	11.189.913	3,10	11.185.503	3,01	10.083.485	3,00	9.850.807	3,00	9.300.000	3,10
INAPA - Istituto Naz. Ass. e Patronato Artigiano	13.352.599	3,83	14.066.906	3,89	14.015.302	3,77	12.772.414	3,80	12.113.208	3,70	11.100.000	3,70
EASA - Ente Assistenza Sociale per gli Artigiani	1.016.296	0,29	1.095.137	0,30	1.013.825	0,27	921.935	0,28	896.540	0,28	750.000	0,25
ITACO - Ist. Tutela Ass. Esercenti Attività Commerciali	4.332.288	1,24	4.644.392	1,28	4.471.230	1,20	3.596.443	1,07	3.599.840	1,10	3.000.000	1,20
ENAPA - Ente Naz. Ass. Patrocinio Agricoltori	7.191.549	2,06	7.658.729	2,12	7.843.221	2,11	7.394.555	2,20	6.929.764	2,10	6.600.000	2,20
ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale	6.379.249	1,83	6.765.994	1,87	6.469.172	1,74	5.704.299	1,70	5.709.645	1,75	5.100.000	1,70
ENCAL - Ente Naz. Confed. Assistenza Lavoratori	4.018.445	1,15	3.780.571	1,05	3.958.747	1,07	3.023.117	0,90	3.241.002	1,00	2.400.000	0,80
EPAS - Ente Patronato Assistenza Sociale	4.964.714	1,42	6.964.781	1,93	8.615.660	2,32	7.728.170	2,30	7.875.245	2,40	6.900.000	2,30
INPAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	2.617.621	0,75	2.790.250	0,77	2.781.521	0,75	2.174.838	0,65	2.277.161	0,70	1.950.000	0,65
SIAS - Servizio Ital. Ass. Soc. per i Serv. Soc.	6.829.658	1,96	7.239.469	2,00	7.041.074	1,90	6.050.091	1,80	6.058.404	1,85	5.400.000	1,80
CLAAI - Patr. Confed. Lib. Ass. Artigiane Italiane	1.426.340	0,41	1.622.827	0,45	1.968.233	0,53	1.676.559	0,50	1.801.720	0,55	1.500.000	0,50
ACAI - Patronato Ass. Cristiana Artigiani Italiani	12.526.905	3,59	12.725.996	3,52	13.276.286	3,58	11.764.065	3,50	11.639.208	3,55	10.200.000	3,40
INFORMAFAMIGLIA	-	-	14.457	0,37	475.347	0,13	838.279	0,25	840.040	0,25	900.000	0,30
LABOR	2.053.560	0,59	2.761.335	0,76	3.349.709	0,90	3.697.278	1,10	3.198.923	0,95	3.000.000	1,00
SBR - Sozialer Beratungsring	93.187	0,03	83.129	0,02	90.984	0,03	66.828	0,02	65.360	0,02	75.000	0,03
INAPI - Istituto Naz. Assistenza Piccoli Imprenditori	1.444.432	0,41	1.908.357	0,53	2.406.443	0,65	2.100.726	0,63	2.233.600	0,70	1.950.000	0,65
INPAS - Istituto Naz. Previdenza Assistenza Sociale	738.023	0,21	1.311.996	0,36	1.481.745	0,40	1.319.247	0,40	1.161.800	0,35	1.050.000	0,35
SENAS	559.681	0,16	1.355.367	0,36	1.737.987	0,47	1.422.903	0,43	1.598.000	0,50	1.800.000	0,60
FENALCA	-	-	-	-	371.365	0,10	935.591	0,25	835.000	0,25	1.050.000	0,35
ENAC (a)	-	-	-	-	-	-	90.000	0,03	142.889	-	600.00	0,20
TOTALE	348.627.751	100,0	361.431.298	100,00	371.364.647	100,0	336.116.157	100,0	326.943.116	100,00	299.325.000	100,00

(a) Patronato Enac riconoscimento provvisorio

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI